



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 16/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2090

Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.168/CSR del 20/10/2015 “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della Regione e tra le Regioni” - Recepimento.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal CRAT, dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce:

Gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Al sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) dell’Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato - Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell’applicazione del Livelli Essenziali di Assistenza.

Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.

Si propone, pertanto, il recepimento dell’Accordo, al sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della Regione e tra le Regioni” in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015), di cui all’allegato A che, composto di n. 7 (sette) fogli, b parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si propone, altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo, che l’applicazione delle tariffe previste decorra dal 1 luglio 2016.

Infine, con riferimento alle modalità di gestione della compensazione finanziaria relativa alle cessioni/acquisizioni intraregionale di sangue ed emocomponenti, si propone che, come già previsto dal Centro Nazionale Sangue per le cessioni interregionali (nota CNS prot. n. 0001388 del 18/12/2009), venga soppressa l’attività di fatturazione conseguente alle suddette cessioni tra Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, con decorrenza dal 1 gennaio

2016.

Pertanto, si propone che a far data dal 1 gennaio 2016:

- a) le cessioni/acquisizioni di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed Enti pubblici e privati accreditati vengano gestite nell'ambito della mobilità sanitaria regionale e quantificate nella fase di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale da parte della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia;
- b) le cessioni di sangue ed emocomponenti dalle Aziende Sanitarie Locali alle Case di Cura private accreditate avvengano sulla base di regolare fatturazione.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriverà alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1) di recepire l'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, de/le unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015), di cui all'allegato A che, composto di n. 7 (sette) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di applicare le tariffe di cui all'Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015) con decorrenza dal 1 luglio 2016, in ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo;

3) di stabilire, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, con riferimento alle modalità di gestione della compensazione finanziaria relativa alle cessioni intraregionali di sangue ed emocomponenti, come già previsto dal Centro Nazionale Sangue per le cessioni interregionali (nota CNS prot. n. 0001388 del 18/12/2009), la cessazione dell'attività di fatturazione conseguente alle suddette Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;

4) di stabilire, a far data dal 1 gennaio 2016, che:

- a) le cessioni/acquisizioni di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie Locali, Aziende

Ospedaliere ed Enti pubblici e privati accreditati vengano gestite nell'ambito della mobilita sanitaria regionale e quantificate nella fase di ripartizione del Fonda Sanitario Regionale da parte della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Assessorato alla Sanita della Regione Puglia;

b) le cessioni di sangue ed emocomponenti dalle Aziende Sanitarie Locali alle Case di Cura private accreditate avvengano sulla base di regolare fatturazione.

5) di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento ai Direttori Generali delle ASL, delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e degli IRCCS pubblici, agli Enti Ecclesiastici e agli IRCCS privati nonché alla Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Assessorato alla Sanita della Regione Puglia;

6) di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, territorialmente competenti;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano